



*Ministero delle Infrastrutture  
e dei Trasporti*

**DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE  
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI**

**DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO STRADALE  
E PER L'INTERMODALITA'  
DIVISIONE 5**

**PROT. 96376  
R.U. USCITA**

Roma, 6 novembre 2009

*A... Omissis ...*

E, p.c. Al Ministero dell'Interno  
Servizio di Polizia Stradale  
ROMA

Oggetto: trasporto merci su strada per conto terzi - Scheda di trasporto.

Si fa riferimento al quesito proposto dalla S.V. relativo alle modalità di applicazione della normativa che introduce l'obbligo della tenuta a bordo dei veicoli adibiti al trasporto di cose della c.d. "scheda di trasporto".

Al riguardo, sentito anche il Servizio di Polizia Stradale del Ministero dell'Interno, si precisa quanto segue.

Ai sensi del DM 554/2009 i documenti equipollenti debbono comunque contenere i dati relativi al vettore, committente, caricatore ed al proprietario della merce nonché quelli relativi alla tipologia della merce. La normativa prevede, infatti, che ai fini del rispetto delle disposizioni dell'art. 7bis del D.L.vo 286/2005, i documenti equipollenti – tra i quali è compreso anche il documento di trasporto di cui al D.P.R. 14.8.1996, n. 472 – devono contenere tutti i dati e le indicazioni riportate sul modello di scheda di trasporto. Pertanto il ddt deve essere integrato prima dell'inizio del trasporto.

Per quanto attiene al secondo quesito relativo ai trasporti di merci di peso inferiore ai 50 quintali, si fa presente che il DM 554/2009 prevede una esenzione per i trasporti di collettame. Tale disposizione è riferita ad un'operazione effettuata mediante uno stesso veicolo, sul quale sono caricate partite di merci, ciascuna di peso inferiore alle 5 tonnellate, individuabili da idonea documentazione presente sul veicolo. Le ipotesi di trasporto di collettame sono, quindi, caratterizzate dalla presenza di più partite di piccola entità, anche della stessa tipologia merceologica, che sono commissionate da più mittenti e trasportate da un unico vettore.

Al di fuori del trasporto di collettame, non è prevista alcuna esenzione per i trasporti di merci di peso inferiore ai 50 quintali..

Per quanto si riferisce all'ultimo quesito si fa presente che con circolare del 17 luglio 2009 è stato precisato che nel caso di utilizzo di sub vettori, il vettore stesso assume, rispetto alla porzione di trasporto affidata al sub-vettore, la veste di committente.

Quest'ultimo deve, pertanto, redigere una nuova scheda di trasporto, ovvero deve essere presente a bordo una documentazione equivalente relativa all'attività di trasporto svolta dal sub vettore al momento del controllo.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dr.ssa Clara Ricozzi)

